

CIRCOLARE N. / (BOZZA)



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Agevolazioni, Fiscalità internazionale e
Finanziaria
Ufficio Fiscalità Finanziaria

Roma, xx/xx/20xx

Prot.: 2009/116554

Alle Direzioni regionali e
provinciali

Agli Uffici locali

e, p.c., Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza

Alle Direzioni centrali
dell'Agenzia

Agli Uffici centrali di *staff*
dell'Agenzia

OGGETTO: *Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.*

INDICE

PREMESSA	3
1. AMBITO SOGGETTIVO	5
2. AMBITO OGGETTIVO.....	10
3. INTERMEDIARI ABILITATI	11
4. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE	12
5. RIMPATRIO	13
6. REGOLARIZZAZIONE.....	16
7. MODALITA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA	19
8. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA	19
9. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI.....	21
10. EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE	23
11. REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE	29
12. REDDITI E PLUSVALENZE PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE AL RIMPATRIO.....	32
13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI MONITORAGGIO.....	33
14. RINVIO A PRECEDENTI PRASSI AMMINISTRATIVA	34

PREMESSA

L'adozione di sempre più efficaci strumenti di cooperazione internazionale nel settore della fiscalità finanziaria rappresenta una priorità riconosciuta da tutti i governi dei maggiori paesi industrializzati anche per favorire, a fronte degli squilibri conseguenti alla crisi economica mondiale, una crescita più equa secondo i principi generali sottoscritti nei vertici del G8.

Tra gli accordi che gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si sono impegnati a far rispettare vi è, in primo luogo, quello volto ad assicurare una maggiore trasparenza bancaria su investimenti e depositi, anche per quelli detenuti nei paesi che assicurano particolari agevolazioni (i cosiddetti "*paradisi fiscali*"), oltre a rendere più efficiente lo scambio di informazioni ed incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

In questo contesto, la recente ridefinizione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia (cosiddetto "*scudo fiscale*"), introdotta con l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in sede di conversione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di seguito "*decreto*"), rappresenta, per tutti coloro che hanno esportato o detenuto all'estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, una importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale.

In particolare, tali disposizioni si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto "*monitoraggio fiscale*" – vale a dire dalle norme contenute nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell'articolo 3 del decreto

legislativo 19 novembre 2008, n. 195 – nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

In sostanza, attraverso il cosiddetto “*rimpatrio*” o la cosiddetta “*regolarizzazione*” è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale.

La regolarizzazione è tuttavia consentita esclusivamente nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell’Unione Europea, nonché in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa.

L’emersione delle predette attività – sia nel caso di rimpatrio che in quello della regolarizzazione – produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento ed estingue le relative sanzioni amministrative.

L’emersione inoltre preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Ciò tuttavia non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell’antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi.

Al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento è assicurata un’ampia riservatezza, anche nel tempo, dei dati e delle notizie comunicati agli intermediari relative alle attività oggetto di emersione. Tali informazioni sono, infatti, coperte per legge da un elevato grado di segretezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di

venirne a conoscenza, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente a fornirle nel proprio interesse.

Ai fini degli effetti dell'emersione, nonché delle modalità di effettuazione della stessa, i commi 4 e 5 dell'articolo in esame fanno espresso rinvio agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, commi 2 e 2-*bis*, 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, e al decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, demandando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le relative disposizioni di attuazione e gli adempimenti anche dichiarativi.

Per regolarizzare la propria posizione il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e all'effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell'arco temporale che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.

Per beneficiare delle disposizioni in esame, il contribuente è tenuto al versamento di una somma pari al 50 per cento – comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti – di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite.

Relativamente alle attività oggetto di rimpatrio, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW).

1. AMBITO SOGGETTIVO

I destinatari delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività detenute all'estero sono quelli interessati dalla normativa sul cosiddetto "*monitoraggio*

fiscale” ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “*le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”.

Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-*bis* del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “*black list*”).

Ne consegue che, anche tali soggetti, ricorrendone i presupposti, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento. In tal caso è necessario manifestare all’intermediario il proprio *status* di residente italiano, rinunciando pertanto alla possibilità di fornire la prova contraria di cui al citato comma 2-*bis* dell’articolo 2 del TUIR.

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera *d*), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano

residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta "*dichiarazione riservata*" (2009 o 2010).

Al riguardo, considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, il requisito della residenza si acquisisce *ex tunc* nel corso del periodo d'imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, si deve ritenere che possano essere inclusi nel novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente a tale data detto requisito in quanto, ad esempio, abbiano inteso stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tuttavia, rimane fermo che detti soggetti, per poter usufruire dell'emersione delle attività detenute all'estero, devono aver violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi d'imposta nei quali essi erano residenti in Italia.

Si precisa, inoltre, che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all'emersione delle attività detenute all'estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

In considerazione della finalità del provvedimento che è quella di consentire l'emersione di attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato, essa è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Come precisato nella circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, relativamente alla nozione di “*interposta persona*”, la questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, in tale sede è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto “*una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio*”.

Altro esempio di interposizione fittizia è costituita dai *trust* revocabili. In tal caso le operazioni di emersione sono effettuate dal disponente.

Per quanto concerne, invece, l’esperibilità dell’emersione per le attività irregolarmente detenute all’estero da parte dei *trust* irrevocabili, si ricorda che questi sono compresi dall’articolo 73 del TUIR fra i soggetti IRES e, in particolare, qualora non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono inquadrati nell’ambito del comma 1, lettera c), e, quindi, sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali (cfr. al riguardo la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007). Pertanto, si ritiene che i *trust* equiparabili agli enti non commerciali, essendo tenuti agli adempimenti previsti per tali enti dal decreto-legge n. 167 del 1990, qualora non abbiano osservato le disposizioni in questo contenute, possano utilizzare le modalità indicate nell’articolo 13-*bis* in commento per l’emersione delle attività irregolarmente detenute all’estero.

E’, inoltre, opportuno precisare che per *trust* residenti si devono intendere anche quelli la cui residenza nel territorio dello Stato viene determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR (cosiddetti “*trust esterovestiti*”), vale a dire i *trust* istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con almeno un beneficiario e uno dei disponenti fiscalmente residenti in Italia e i *trust* istituiti nei predetti Stati quando, successivamente alla costituzione, un soggetto

residente trasferisca a favore del *trust* la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del *trust* dei vincoli di destinazione degli stessi beni e diritti.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del TUIR distingue i *trust* in due tipologie:

- *trust* con beneficiari individuati, i cui redditi vengono direttamente imputati per trasparenza direttamente ai singoli beneficiari, considerati evidentemente dal legislatore gli effettivi possessori del reddito (cosiddetti “*trust trasparenti*”);
- *trust* senza beneficiari individuati, i cui redditi sono imponibili nei confronti dello stesso *trust* (cosiddetti “*trust opachi*”).

Nella citata circolare n. 48/E del 2007 è stato chiarito che il beneficiario del “*reddito individuato*” è il soggetto che esprime rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Alla luce delle due predette modalità di attribuzione del reddito prodotto dal *trust*, nel caso di *trust opachi*, la dichiarazione di emersione dovrà essere presentata dal *trustee* che, peraltro, nella predetta circolare viene individuato come soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del *trust*.

Diversamente, nel caso di *trust trasparenti*, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai singoli beneficiari individuati ognuno in relazione alla propria quota di “*partecipazione*” al *trust*.

Pertanto, in tal caso, proprio per le caratteristiche di tale istituto, il singolo beneficiario può in maniera autonoma far emergere le attività detenute all'estero tramite la procedura della regolarizzazione che, non essendo un atto di disposizione dei beni in *trust*, deve ritenersi ammessa in capo al singolo beneficiario. Non si ritiene, invece, possibile effettuare il rimpatrio dato che il trasferimento delle attività

in *trust* implicherebbe un potere di disposizione delle stesse non attribuibile al singolo beneficiario.

Fra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di emersione sono da comprendere gli eredi di defunti. Ovviamente, il *de cuius* doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha compiuto la violazione delle norme di cui al decreto-legge n. 167 del 1990. Nel compilare la dichiarazione riservata nella sezione “*Dati del dichiarante*” devono essere indicati i dati del defunto mentre i dati dell’erede che presenta la dichiarazione riservata vanno indicati nella sezione “*Dati del rappresentate del soggetto dichiarante*”. Il soggetto che presenta la dichiarazione in luogo del *de cuius* nel sottoscrivere la dichiarazione deve altresì specificare la propria qualifica (ad esempio erede, coerede, curatore dell’eredità giacente).

L’emersione può riguardare anche attività detenute in comunione da più soggetti. In tal caso, la dichiarazione riservata deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.

2. AMBITO OGGETTIVO

Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria – indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente – detenute all’estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Pertanto possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all’estero in

violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.

Rientrano altresì nell'ambito oggettivo delle disposizioni concernenti l'emersione dei capitali detenuti all'estero i finanziamenti a soggetti esteri.

L'operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli *yacht*, semprechè suscettibili di produrre reddito e detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (SEE) che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, per le quali non deve essere necessariamente disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Al riguardo si ricorda che anche con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie il presupposto per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale.

In ogni caso non è consentito rimpatriare o regolarizzare le attività che alla predetta data del 31 dicembre 2008 erano detenute in Italia.

3. INTERMEDIARI ABILITATI

Per l'effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell'intervento degli intermediari specificamente individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 350 del 2001. Si tratta, in particolare, di:

1. banche italiane;

2. società di intermediazione mobiliare (SIM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del testo unico della finanza, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
3. società di gestione del risparmio (SGR) previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del TUF, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
4. società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
5. agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del TUF;
6. Poste Italiane S.p.A.;
7. stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

4. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE

Il comma 6 dell'articolo 13-*bis* del *decreto* stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.

Al riguardo, si precisa che in detto arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non ancora completati taluni degli adempimenti a cura degli intermediari.

In particolare, è necessario che entro il termine ultimo del 15 aprile 2010 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell'imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall'intermediario italiano che le riceve in deposito.

Sempreché non sia decorso il termine di cui sopra, il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari, presentando diverse dichiarazioni riservate.

Le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 aprile 2010 non possono essere oggetto dell'operazione di emersione.

Il comma 3 dell'articolo 13-*bis* del *decreto* stabilisce che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria.

Si ritiene, pertanto, che l'operazione si perfezioni con la fornitura all'intermediario della provvista necessaria al pagamento dell'imposta straordinaria dovuta da parte del contribuente ovvero con l'addebito della medesima imposta sul conto del soggetto che effettua il rimpatrio o la regolarizzazione, non rilevando, invece, a questi fini la data del versamento all'Erario da parte dell'intermediario.

In sostanza, l'intera procedura si deve concludere, entro il periodo sopra specificato, con il pagamento dell'imposta da parte del contribuente all'intermediario e con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto interessato da parte del medesimo intermediario.

5. RIMPATRIO

L'articolo 13-*bis* del *decreto* prevede, in linea generale, l'emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione sia delle attività finanziarie che di quelle patrimoniali. Considerate le modalità attuative del rimpatrio dettagliatamente di seguito illustrate, si ritiene che quest'ultimo possa essere in concreto effettuato per il denaro e le altre attività finanziarie detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

A tal fine i soggetti interessati all'operazione di rimpatrio devono presentare agli intermediari precedentemente elencati una dichiarazione riservata del denaro e delle attività finanziarie detenute all'estero alla predetta data, delle quali si dispone

l'ingresso nel territorio dello Stato, conferendo agli intermediari l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie. In tal caso, si applica l'ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195). Quest'ultima prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.

Tali disposizioni si applicano anche ai trasferimenti che si intendono effettuare mediante plico postale o equivalente. In tal caso la predetta dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane S.p.A. all'atto della spedizione.

Pertanto, nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all'estero, l'intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità.

Con riferimento alle operazioni di rimpatrio, si fa presente che le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui alla predetta data erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l'attività rimpatriata consiste nel relativo controvalore monetario ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento.

Si precisa inoltre che il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione

o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all'estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato. Ciò in quanto il conferimento da parte dell'interessato di un siffatto incarico all'intermediario implica, in forza del mandato professionale, l'obbligo all'effettuazione da parte di quest'ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali, l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.

Ciò posto, si ricorda che con riferimento alle operazioni di rimpatrio è garantita la completa riservatezza dei relativi dati, anche attraverso la costituzione di appositi conti destinati ad accogliere le somme e le attività finanziarie oggetto del rimpatrio, con le modalità successivamente precisate.

Si precisa da ultimo che le attività una volta rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità e quindi essere riallocate anche all'estero nel rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e valutario e di tutte le altre norme che regolano le operazioni finanziarie.

Alla luce delle precisazioni fornite, si ritiene che, nonostante l'astratta previsione normativa, il rimpatrio non sia concretamente realizzabile per le attività patrimoniali in considerazione del fatto che, per la loro natura, le stesse non appaiono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.

6. REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente, in alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, può avvalersi degli effetti dell'emersione attraverso la regolarizzazione del denaro e delle attività finanziarie che intende mantenere all'estero.

La regolarizzazione può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli *yacht*, gli oggetti preziosi, le opere d'arte, semprechè si tratti di beni suscettibili di produrre reddito e per i quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale.

Vi rientrano, in considerazione dell'ampia formulazione normativa e delle finalità del provvedimento, anche le attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Ove possibile, una volta effettuata la regolarizzazione, i beni possono essere anche riportati in Italia, mantenendo gli effetti previsti per tale forma di emersione.

Come accennato in premessa, l'operazione di regolarizzazione è tuttavia condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un "effettivo" scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

Secondo un'interpretazione letterale della norma, il requisito dell'effettività dello scambio di informazioni si considera in ogni caso sussistente con riferimento ai Paesi dell'Unione Europea, mentre deve essere verificato per quelli aderenti allo SEE. Attualmente gli Stati SEE che rispettano detto requisito sono la Norvegia e l'Islanda. Pertanto, per le attività detenute in Liechtenstein, anch'esso facente parte

del SEE, non è consentito effettuare la regolarizzazione. Da tale Paese, quindi, è consentito effettuare esclusivamente il rimpatrio.

La regolarizzazione non è altresì consentita per le attività detenute in Paesi extra UE, quali, ad esempio, la Svizzera, Montecarlo e San Marino, per le quali è prevista esclusivamente la possibilità del rimpatrio.

Tuttavia, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 56 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, che vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e paesi terzi, si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni.

Ai fini dell'individuazione del Paese di detenzione delle attività da regolarizzare rileva quello in cui le attività erano detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto* (5 agosto 2009).

Così come per il rimpatrio, ai fini della regolarizzazione i contribuenti sono tenuti a presentare ad uno degli intermediari abilitati la dichiarazione riservata e ad effettuare le medesime procedure stabilite per le operazioni di rimpatrio.

Inoltre, qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.

Con riferimento alla predetta certificazione, si precisa che essa non può che essere riferita alle sole attività costituite in deposito presso l'intermediario non

residente, quali, ad esempio, somme depositate in conti correnti o in libretti di deposito. Conseguentemente, qualora le attività finanziarie siano detenute, invece, in cassette di sicurezza, si ritiene che l'operazione di regolarizzazione possa essere effettuata soltanto previo effettivo deposito delle attività stesse presso l'intermediario estero tenuto a rilasciare la predetta documentazione.

La responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull'interessato e sul soggetto che l'ha rilasciata, che ne rispondono a tutti gli effetti di legge.

Come anticipato, la regolarizzazione può riguardare anche investimenti e attività di natura diversa da quella finanziaria. In questo caso non è richiesta la certificazione sopra citata da parte degli intermediari non residenti, ancorché detti investimenti ed attività siano detenute in cassette di sicurezza. Ciò in quanto si tratta di attività che non possono essere conferite in deposito presso l'intermediario.

Tuttavia, anche al fine di rendere attendibile il valore delle predette attività, si ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima che deve essere conservata a cura del contribuente ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata.

Gli intermediari incaricati di ricevere le dichiarazioni riservate provvedono a svolgere i medesimi adempimenti previsti per il rimpatrio, richiamati nel successivo paragrafo 9, ad eccezione delle deroghe specificamente previste per il rimpatrio.

Infatti, con riferimento alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari sono tenuti, come per il rimpatrio, all'effettuazione delle rilevazioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, ma devono anche effettuare le comunicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non previste, invece, per le operazioni di rimpatrio.

7. MODALITA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA

Ai fini del conseguimento degli effetti dell'emersione, è dovuta un'imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione.

In sostanza, quindi, l'imposta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito.

Tale presunzione esplica effetti esclusivamente ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria e non incide sugli altri profili applicativi della normativa sullo scudo fiscale.

Supponendo, ad esempio, che sia effettuato il rimpatrio di una somma pari a € 1.000.000 il cui rendimento lordo presunto è pari a € 20.000 per ciascun anno (per un totale di € 100.000 nei cinque anni precedenti), ne consegue che l'imposta straordinaria dovuta è pari a € 50.000.

Non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all'estero. Tale imposta, inoltre, non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

8. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

Come accennato, ai fini dell'operazione di emersione, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione riservata e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.

Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009, nel quale sono indicate la natura e l’ammontare delle attività oggetto di rimpatrio. Il modello è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

La dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal cosiddetto “*monitoraggio fiscale*”.

Le attività, in essa specificate, devono essere indicate con esclusivo riferimento alla tipologia delle stesse, senza la descrizione analitica dei relativi estremi identificativi (quali, ad esempio: codice titolo, soggetto emittente, ecc.).

Relativamente all’ammontare del denaro e delle attività finanziarie espresse in valuta, il contribuente è tenuto anche ad indicare nella dichiarazione riservata il valore in euro convertito utilizzando i cambi delle valute estere, indicati nel predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, calcolati sulla base della media dei cambi mensili fissati, ai sensi dell’articolo 110, comma 9, del TUIR, per il periodo che va da gennaio a dicembre 2008.

Ai fini dell’indicazione dell’ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza della emersione delle disponibilità detenute all’estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può, ad esempio, indicare l’importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi.

La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall’intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento dell’imposta straordinaria e costituisce l’unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio e/o della regolarizzazione previsti dal *decreto* in esame. Va da sé che la dichiarazione riservata non è soggetta ad imposta di bollo.

9. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Ai fini dell'applicazione della disciplina in esame gli intermediari provvedono a:

- a) raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela e a controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati. Si ricorda che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio, né la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero (tra le quali, la residenza in Italia e la detenzione all'estero delle attività alle date prestabilite), né sono obbligati a verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa. Tuttavia, nel caso della regolarizzazione, è necessario che l'intermediario presti attenzione alla documentazione allegata alla dichiarazione riservata e proveniente dagli intermediari esteri. In particolare, è necessario che sia verificato che le attività finanziarie certificate dall'intermediario non residente risultino dalla stessa documentazione riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione riservata ovvero al diverso soggetto per il tramite del quale il contribuente detiene le attività all'estero. La dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intermediario costituisce prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta a carico del contribuente e del conseguente obbligo dell'intermediario al versamento dell'imposta stessa. Il pagamento dell'imposta avviene trattenendone il relativo importo dal denaro rimpatriato anche effettuando i disinvestimenti necessari (in tal caso rileva la data dell'addebito) o attraverso la provvista fornita dallo stesso contribuente (in tal caso rileva la data del versamento);

- b) assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate e depositate dal contribuente ovvero esistenti all'estero;
- c) versare l'imposta straordinaria dovuta in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese del pagamento dell'imposta da parte del contribuente come sopra specificato, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto. A tal fine deve essere utilizzato l'apposito codice tributo in fase di definizione. In relazione agli adempimenti posti a loro carico, gli intermediari sono soggetti alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi con riferimento alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, ai rimborsi ed al contenzioso. Pertanto, all'imposta straordinaria dovuta per effetto delle operazioni di emersione si rendono applicabili, ove compatibili, anche le disposizioni procedurali relative alle ritenute e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ad eccezione dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come espressamente previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001. E' appena il caso di sottolineare che sono altresì applicabili nei confronti dell'intermediario le disposizioni relative al cosiddetto "ravvedimento operoso" di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (modello 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate. Al fine di garantire la riservatezza sulle operazioni di emersione, i dati comunicati annualmente nel predetto modello sono dati

- aggregati, senza alcuna specificazione dei nominativi che hanno presentato la dichiarazione riservata;
- e) effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati e regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990. Inoltre, limitatamente alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge. Quest'ultimo obbligo non vale per le operazioni di rimpatrio al fine di garantire il regime di riservatezza assoluta previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001.

10. EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE

L'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto.

In linea generale, è prevista l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.

In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibito ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.

Si precisa che la preclusione dell'attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2008.

E' altresì preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente.

La norma estende la preclusione degli accertamenti anche ai predetti soggetti se e in quanto tenuti all'obbligazione tributaria in dipendenza degli imponibili accertati in capo al contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata. Pertanto, gli effetti della dichiarazione riservata non si producono automaticamente nei confronti di soggetti che detengono attività all'estero in comunione con altri soggetti qualora soltanto questi ultimi abbiano effettuato le operazioni di emersione.

A tal fine, occorre che ciascuno dei soggetti interessati presenti una distinta dichiarazione di emersione per la quota parte di propria competenza.

Nel caso in cui la dichiarazione riservata sia stata presentata dagli eredi, essi godono della preclusione degli accertamenti tributari relativi ai redditi del *de cuius* per i quali sono solidalmente obbligati.

Tuttavia, in caso di rimpatrio, le attività non godono della riservatezza in capo agli eredi.

Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione.

A tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio. Conseguentemente, l'effetto preclusivo dell'accertamento può essere opposto, ad esempio, in presenza di contestazioni basate su ricavi e compensi occultati.

Si evidenzia che l'effetto preclusivo dell'accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento, può altresì essere opposto anche nei confronti di

accertamenti di tipo “sintetico”, come nell’ipotesi di contestazioni basate su elementi di capacità contributiva induttivamente espressi da spese o investimenti che si siano manifestati successivamente alla emersione delle attività detenute all’estero.

Per converso, gli effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti valere a tali fini qualora l’accertamento abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione, come nel caso, ad esempio, di rilievi sulla competenza di oneri e in altre ipotesi in cui non possa configurarsi in astratto una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.

Al riguardo si precisa che il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La speciale “copertura” assicurata dalle operazioni di emersione opera - fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate. In tal caso, gli organi di accertamento determinano l’eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza tra l’importo che sarebbe stato imponibile in assenza delle operazioni in questione e quello del denaro e delle altre attività dichiarate. L’eventuale eccedenza dell’importo rimpatriato o regolarizzato rispetto a quello accertato può essere utilizzato, fino a concorrenza, a copertura di maggiori imponibili accertati in occasione di successivi ulteriori accertamenti, semprechè sussista l’astratta riferibilità tra i maggiori imponibili accertati e le attività emerse.

Si ricorda che le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste. Al riguardo, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli atti menzionati devono essere stati portati formalmente a conoscenza del contribuente. Per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi.

In tal caso le operazioni di emersione non producono effetti con riferimento all'anno o agli anni ai quali si riferisce l'attività di controllo e quindi non possono operare a copertura dei maggiori imponibili eventualmente accertati. Tuttavia, tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente avviato una ulteriore attività di controllo.

A tali fini, occorre tener presente che non deve essere considerata una causa ostativa alla produzione degli effetti dell'emersione la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell'articolo 36-*ter* dello stesso decreto.

E' altresì prevista, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali contenute nell'articolo 5, commi 1, del D.L. n. 167 del 1990, nonché nell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195.

Come già accennato, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non

soltanto non sono comunicati all'Amministrazione al momento dell'operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.

Tra l'altro gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria neanche i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Non devono essere altresì comunicati i dati relativi ai conti di sub deposito nei quali sono immessi denaro e attività finanziarie rimpatriate dal contribuente per il tramite di altri intermediari finanziari (ad esempio, SIM e società fiduciarie) che sono impossibilitati a gestire direttamente i conti relativi all'attività svolta a favore della propria clientela.

Su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni riservate prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata e salvo quanto chiarito di seguito in ordine agli atti di disposizione delle attività rimpatriate. Tale condizione, naturalmente, va verificata confrontando il corrispettivo di cessione delle attività finanziarie con l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate.

Allo stesso modo, entro il predetto limite, si ritiene che potranno essere accreditate le attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati. Al riguardo, si fa presente che le attività finanziarie in tal modo acquisite devono essere valorizzate secondo i criteri ordinariamente applicabili ai fini dell'attribuzione del costo fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni, titoli e agli altri strumenti finanziari suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria.

Il regime della riservatezza dei predetti conti si ritiene applicabile, oltre l'importo indicato nella dichiarazione riservata, anche ai redditi di capitale e alle

plusvalenze derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate realizzati anche successivamente al perfezionamento dell'operazione di emersione, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte dell'intermediario depositario. Con riferimento, invece, ai redditi sottoposti a ritenuta d'acconto, il regime della riservatezza riguarda esclusivamente i redditi conseguiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata sempreché il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 350 del 2001.

In caso di trasferimento tra intermediari del denaro e delle altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio rimane fermo il regime della riservatezza, sempreché il nuovo rapporto sia intestato al medesimo contribuente.

L'intermediario che effettua il trasferimento deve rilasciare apposita comunicazione al successivo intermediario al fine di attestare l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza cui è tenuto l'intermediario che riceve il trasferimento a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

Da ultimo si fa presente che, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW) relativa al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo in corso e per quello precedente qualora la dichiarazione riservata venga presentata all'intermediario nel 2010.

A fronte della deroga ai poteri di controllo degli uffici dell'Amministrazione, rimangono valide le cautele volte a evitare che gli intermediari e, tramite questi, gli stessi contribuenti possano utilizzare le disposizioni di deroga per ostacolare i controlli dell'Amministrazione con riferimento ad informazioni diverse da quelle riguardanti le operazioni di rimpatrio. E' stabilito, quindi, che qualora

l'intermediario non si limiti a garantire la riservatezza dei dati e delle notizie con riferimento esclusivamente alle operazioni di emersione, lo stesso è tenuto a fornire all'Amministrazione finanziaria non solo i dati relativi alle predette operazioni ma anche quelli inerenti ad operazioni diverse.

11. REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (riferimenti normativi richiamati dal comma 5 dell'articolo 13-*bis* del *decreto*) il contribuente che si avvale dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione.

In tal modo, l'intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso ovvero qualora fosse intervenuto nella loro riscossione e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi, assumendo come data di riferimento ai fini dell'individuazione dei termini di versamento la data in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio.

A tal fine, l'imposta è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista da parte del contribuente.

Il contribuente che si avvale di tale possibilità non è tenuto ad indicare i predetti redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli stessi sono percepiti, semprechè l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

Si ricorda che le fattispecie che l'interessato può comunicare all'intermediario al fine di avvalersi della disposizione in commento sono limitate a quelle per le quali risulta applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero per le quali l'intermediario è tenuto all'applicazione di una ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva. Pertanto, rimangono esclusi, ad esempio, i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti residenti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

Inoltre, l'intermediario non può tener conto di eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente nel periodo di tempo considerato, in quanto le relative attività finanziarie erano detenute all'estero nell'ambito di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione per i quali non era applicabile alcuno dei regimi sopra richiamati. Dette minusvalenze possono, invece, essere indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzo delle stesse ai sensi dell'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si precisa, altresì, che non è richiesta una particolare forma di comunicazione all'intermediario dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Restano fermi gli obblighi di comunicazione nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

In alternativa al criterio analitico di determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti nel periodo considerato, può essere utilizzato il criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990.

Quest'ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato "tasso di riferimento") vigente nel periodo d'imposta. A quest'ultimo proposito, si fa presente che, nell'ambito della disposizione in esame, il periodo cui fare riferimento ai fini dell'applicazione del

predetto tasso è quello intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e la data di effettivo rientro delle attività finanziarie detenute all'estero.

Si tratta, in sostanza, di un criterio che consente di applicare un tasso medio ai fini della determinazione presuntiva della redditività delle attività rimpatriate, prescindendo dall'ammontare dei proventi effettivamente percepito.

Il tasso medio deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate al fine di determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse.

Sui redditi, così determinati, l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

Tale imposta è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dai soggetti interessati, e versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di rimpatrio.

Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi secondo le ordinarie modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere utilizzato un apposito codice tributo in corso di definizione.

Il criterio presuntivo di determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate sopra descritto può anche essere utilizzato per determinare i redditi delle attività finanziarie per i quali non è possibile avvalersi dell'intervento dell'intermediario abilitato in quanto non facilmente quantificabili (es. redditi derivanti dalle gestioni di patrimoni) o per i redditi che, in quanto assoggettabili a ritenute alla fonte a titolo di acconto, non possono usufruire del regime della riservatezza. Tale criterio, al pari di quello analitico, non può essere, invece, utilizzato per i redditi per i quali l'intervento dell'intermediario non è previsto per norma come, ad esempio, nel caso di redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate in soggetti residenti.

Al riguardo si ricorda che i soggetti interessati possono applicare il criterio analitico per taluni redditi ed utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione.

Infine, è appena il caso di precisare che l'applicazione del criterio presuntivo di calcolo del reddito da assoggettare al prelievo del 27 per cento determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti tale importo si considerano anch'essi assoggettati ad imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell'operazione di rimpatrio, anche a tali redditi (eccedenti il tasso presuntivo) si estende il regime della riservatezza.

12. REDDITI E PLUSVALENZE PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE AL RIMPATRIO

Con riguardo alla determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria eventualmente realizzati dal contribuente dopo avere effettuato il rimpatrio, si ricorda che, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, possono essere anche derogati gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR. Tale disposizione, infatti, stabilisce che il contribuente può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante:

- il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione; ovvero, in mancanza della documentazione di acquisto,
- il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale valore non può in ogni caso superare il valore normale determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del TUIR.
- l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata; in tale ipotesi la scelta va operata barrando l'apposita casella prevista nel modello di dichiarazione riservata.

Al riguardo, si ricorda che, qualora le attività rimpatriate vengano immesse in un rapporto per il quale si è optato per il regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, rimane ferma la disciplina di carattere generale contenuta nel comma 7 del medesimo articolo, in base alla quale il conferimento di strumenti finanziari nella gestione si considera cessione a titolo oneroso e comporta l'obbligo, in capo all'intermediario, di procedere alla determinazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza tra il costo d'acquisto e il valore di conferimento determinato secondo i criteri stabiliti nel regolamento di gestione. Ove ne derivi una plusvalenza, l'intermediario è tenuto ad applicare il prelievo sulla base dell'articolo 6, commi 5, 6 e 9 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, anche qualora siano conferiti in gestione strumenti finanziari rimpatriati e sia esercitata l'opzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, al fine di considerare il valore indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto, la valorizzazione degli strumenti medesimi deve essere effettuata secondo i criteri indicati nel predetto regolamento e l'intermediario dovrà procedere, in caso di differenza tra il valore risultante dall'applicazione di tali criteri e quello indicato nella dichiarazione riservata, alla rilevazione della eventuale plusvalenza e all'applicazione del prelievo.

In caso di minusvalenza, questa non potrà in alcun caso essere computata in diminuzione del risultato della gestione.

13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI MONITORAGGIO

Contestualmente all'introduzione delle disposizioni sopra esaminate, con le quali si consente la regolarizzazione dei comportamenti omissivi attuati in passato, il

comma 7 dell'articolo 13-*bis* del *decreto* ha apportato alcune modifiche alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul “*monitoraggio fiscale*”, al fine di renderla più incisiva.

In particolare, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 167 del 1990 sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Si tratta delle segnalazioni riguardanti:

- a) le consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. II);
- b) i trasferimenti da, verso e sull'estero degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. III).

Si ricorda, inoltre, che la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria è anche punita con la confisca di beni di corrispondente valore.

14. RINVIO A PRECEDENTI PRASSI AMMINISTRATIVA

Considerato il rinvio a tutte le disposizioni previgenti in materia di emersione di attività detenute all'estero, fatte salve le deroghe espressamente previste, si rendono applicabili, ove compatibili, le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dall'Agenzia delle Entrate e di seguito elencati:

- Circolare n. 85/E del 1° ottobre 2001;
- Risoluzione n. 143/E del 1° ottobre 2001;
- Circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001;
- Circolare n. 101/E del 5 dicembre 2001;
- Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002;
- Risoluzione n. 57/E del 27 febbraio 2002;
- Circolare n. 24/E del 13 marzo 2002;

- Risoluzione n. 132/E del 30 aprile 2002;
- Circolare n. 37/E del 3 maggio 2002;
- Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002;
- Circolare n. 13/E del 24 febbraio 2003;
- Circolare n. 25/E del 30 aprile 2003.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera